

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente lo stanziamento di un credito destinato alla costruzione
delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione delle acque luride
del Comune di Meride

(del 28 luglio 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 16 marzo 1955 (art. 1) e la legge cantonale d'applicazione della legge federale medesima, del 21 aprile 1965 (art. 1), prevedono la protezione delle acque superficiali e sotterranee, naturali e artificiali, pubbliche e private, comprese le sorgenti. Secondo l'art. 6 della citata legge federale, spetta ai Cantoni prendere, sotto la vigilanza della Confederazione, i provvedimenti atti a prevenire l'inquinamento delle acque e a rimediare agli inconvenienti esistenti.

I Comuni, come prevede l'art. 4 della legge cantonale sulla protezione delle acque dall'inquinamento, esercitano funzioni di polizia locale in materia di protezione delle acque; secondo l'art. 9 della stessa, essi sono pertanto tenuti a provvedere alla depurazione delle acque di rifiuto mediante la costruzione di uno o più impianti di depurazione.

Il Comune di Meride, situato sul versante sud del Monte San Giorgio, fa parte, giuridicamente, del Distretto di Mendrisio. La sua popolazione, d'attività prevalentemente agricola, dopo un continuo regresso dal 1960 (321 abitanti) al 1967 (205), è leggermente in aumento e, alla fine del 1969, era di 271 abitanti.

Dal punto di vista finanziario, Meride è considerato come Comune di capacità finanziaria debole; dal 1957 si trova sotto il regime della compensazione intercomunale. Il Comune si è visto costretto a costruire una rete di fognatura, con la relativa stazione di depurazione, per risolvere gli urgenti e importanti compiti di protezione delle acque.

La necessità di questi provvedimenti è stata determinata da una circostanza particolare: infatti gli scoli domestici canalizzati nel nucleo del villaggio, si disperdevano su tutta la regione antistante le captazioni di acqua potabile del Comune di Tremona, minacciandole seriamente.

L'impianto di depurazione meccanico-biologico, costruito dal Comune di Meride ha quindi per scopo il risanamento di questa zona.

II. COSTO DELL'OPERA

Per poter eseguire l'opera e ottenere i sussidi federali e cantonali, l'ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 28 dicembre 1956 (art. 7, cpv. 10) e la legge cantonale sulla protezione delle acque dall'inquinamento (art. 16), prevedono quale condizione preliminare ed indispensabile, l'allestimento del piano generale delle canalizzazioni.

Di conseguenza il Comune di Meride ha incaricato lo Studio tecnico, ingegner F. Bernasconi e arch. F. Della Casa di elaborare la necessaria documentazione. Dal preventivo si rileva che il costo dell'opera è di Fr. 578.000,— così ripartiti:

- a) collettori principali Fr. 336.000,—
- b) impianto di depurazione Fr. 242.000,—

III. SUSSIDIAMENTO

Il sussidio federale viene accordato ai Comuni, secondo la tabella dell'imposta difesa nazionale (IDN) 13.o periodo in proporzione alla media svizzera, dedotto il 20 % per i Cantoni di capacità finanziaria media come nel nostro caso, a condizione che i Cantoni stessi accordino i 4/5 del sussidio federale.

L'IDN per il Comune di Meride è di Fr. 9,94, ciò che corrisponde solamente al 7,65 % della media svizzera pari al 129,92 per il 13.o periodo.

Il previsto sussidio federale, secondo la tabella dell'Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento, è del 28 %, cioè di Fr. 161.840,—. Per ottenere questo sussidio federale il nostro Cantone dovrebbe accordare al Comune di Meride, come sussidio cantonale minimo, 4/5 del sussidio federale, e cioè Fr. 129.470,—.

Gli articoli 25 e 26 della legge cantonale sulla protezione delle acque dall'inquinamento prevedono un sussidiamento, da parte del Cantone, così ripartito:

- a) per gli studi e la costruzione dei collettori principali di adduzione delle acque all'impianto di depurazione, da un minimo del 10 % a un massimo del 30 % della spesa di preventivo, rispettivamente del prezzo d'acquisto;
- b) per gli studi e la costruzione degli impianti di depurazione e di eliminazione dei fanghi, da un minimo del 20 % a un massimo del 40 % della spesa di preventivo.

Tenendo conto della condizione imposta dalla Confederazione per la concessione del sussidio federale e considerando Meride di capacità finanziaria debole, riteniamo opportuno proporre, come base del sussidiamento cantonale, il massimo dei valori previsti dalla legge cantonale e cioè:

- 30 % per le spese citate al punto II a) (collettore principale);
- 40 % per le spese citate al punto II b) (impianto di depurazione)

La chiave di sussidiamento si presenterebbe pertanto nel modo seguente:

II a) Fr. 336.000,—	30 %	=	Fr. 100.800,—
II b) Fr. 242.000,—	40 %	=	Fr. 96.800,—

Il sussidio cantonale ammonterà pertanto complessivamente a Fr. 197.600,—, pari al 34,15 % del costo totale dell'opera.

Chiediamo pertanto l'approvazione del disegno di decreto legislativo annesso, al fine di ottenere il credito necessario.

L'esecuzione dell'opera è ormai compiuta, l'impianto funziona egregiamente ed occorre soltanto ancora procedere al regolare collaudo.

La Confederazione ha poi già dichiarato, con lettera 20 ottobre 1969 del Servizio federale per la protezione delle acque, d'esser disposta a sussidiare l'opera, anche se la domanda d'autorizzazione preliminare a costruire non è stata inoltrata in forma ufficiale e regolare. Questo procedimento eccezionale è stato accettato in considerazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere la captazione d'acqua potabile del Comune di Tremona.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio destinato alla costruzione delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione delle acque luride del Comune di Meride

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 luglio 1970 n. 1671 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — A favore del Comune di Meride è stanziato un sussidio di franchi 100.800,— pari al 30 % di Fr. 336.000,— per le spese di canalizzazione e Fr. 96.800,— pari al 40 % di Fr. 242.000,— per la costruzione dell'impianto di depurazione.

Art. 2. — Il credito va iscritto alla parte straordinaria del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Le modalità di versamento del sussidio, in una o più rate, saranno stabilite con apposito decreto esecutivo.

La liquidazione del sussidio è, in ogni caso, subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

